

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Prot. 9627/2020

Circolare n. 4 / 2020

Castelfranco Veneto, 21 febbraio 2020

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2020

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", ovvero supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il legislatore ha confermato le già note forme di agevolazione denominate "superammortamento" e "iperammortamento".

Tali agevolazioni, al momento della loro introduzione, consentivano ai titolari di reddito d'impresa di beneficiare di un **incremento della quota annua di ammortamento** (o del canone annuo di leasing) **fiscalmente deducibile**.

"Iper" e "super" ammortamento subiscono una modifica nel corrente periodo d'imposta 2020, **assumendo, secondo le indicazioni fornite dal Mise nel documento "transizione 4.0", la forma di credito d'imposta fruibile in 5 anni.**

Vengono confermate le regole già in vigore per gli investimenti in beni strumentali "prenotati al 31/12/2019".

Infatti, secondo quanto affermato dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna in risposta ad un quesito (prot. n. 909-10/2019), nel caso di accettazione dell'ordine da parte del venditore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto nel corso del 2019, restano ferme le regole vigenti nel corso dello stesso anno in materia di super ed iper ammortamento, anche se la consegna del bene avviene nel corso del 2020, in vigore di diverse disposizioni in materia.

La fruizione del credito d'imposta

Possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

I benefici del credito d'imposta

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- o 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- o 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- o 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di *cloud computing* per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- o 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Il credito d'imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento.

Misura del credito d'imposta

Esempio 1 (ex iper-ammortamento)

La Alfa e Beta sas acquista nel 2020 un bene materiale "Impresa 4.0" il cui costo è pari a € 150.000 + IVA.

Il credito d'imposta spettante è così determinato:

$$€ 150.000 \times 40\% = € 60.000$$

N.B.: Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore (società di leasing) per l'acquisto dei beni.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Ipotizzando che l'entrata in funzione e l'interconnessione si realizzino nel 2020, il credito d'imposta (€ 60.000), sarà utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali:

- o pari a € 12.000 ciascuna (60.000 / 5);
- o a decorrere dal 2021.

Esempio 2 (ex super-ammortamento)

La Gamma sas acquista nel 2020 un bene materiale strumentale il cui costo è pari a € 10.000 + IVA.

Il credito d'imposta spettante è così determinato:

$$€ 10.000 \times 6\% = € 600,00$$

Ipotizzando che l'entrata in funzione si realizzi nel 2020, il credito d'imposta (€ 600), sarà utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali:

- o pari a € 120 ciascuna (600 / 5);
- o a decorrere dal 2021.

Comunicazione al ministero dello Sviluppo economico

Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare una specifica comunicazione al ministero dello Sviluppo economico tramite un apposito modello.

Ciò al fine di consentire al ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali. Il contenuto del modello, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile, saranno definiti con un apposito decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico.

Emissione della fattura, perizia tecnica e conservazione dei documenti

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle citate disposizioni della Legge di Bilancio, ad esempio "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi da 184 a 194 della L. 160/2019".

In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ex iperammortamento), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro (si ricorda che fino al 31/12/2019 il limite era di 500 mila euro), l'onere documentale può essere attuato attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr 445/2000).

Cessione dei beni agevolati

Qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati vengano ceduti a terzi o siano destinati a strutture produttive ubicate all'estero, il credito d'imposta dovrà essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione, dovrà essere riversato con F24 entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati